

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIZZINI

(Città Metropolitana di Catania)

Rep. N.

Individuazione di un ente o più enti attuatori per la gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) per il triennio 2017/2019 (prosecuzione del programma 2014-2016) – D.M. 10 agosto 2016 - CIG: - CUP:.....

REGIONE SICILIANA

L'anno duemila....., il giorno del mese di davanti a me dott. - Segretario generale reggente del Comune di Vizzini, giusta decreto prefettizio n., iscritto all'Albo dei Segretari comunali e provinciali al n. 8144, autorizzato a rogare i contratti, ai sensi ai sensi dell'art. 97, lett. c) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267

Sono personalmente comparsi :

1) La dott.ssa Gambino Graziella, nata Siracusa il 13/11/1970 - la quale interviene al presente atto nella qualità di Responsabile del Settore del Affari Generali del Comune di Vizzini, cod. fisc. 82002020871 e partita IVA 01197770876, presso cui elegge domicilio che rappresenta in forza di legge, giusta determina Sindacale di nomina n. 10 del 29/03/2016;

2) Il sig./sig.ra/, nato/a a il
(C.F:.....), nella qualità di rappresentante legale della ditta
(P.I.....) con sede a....., via, n.;

Le parti, come sopra costituite, della cui identità personale io Segretario comunale sono certo, rinunziano col mio consenso all'assistenza dei testimoni e richiedono di ricevere il presente atto in modalità informatica ai sensi dell'art. 32, co.14 del D.Lgs 50/2016, per la migliore intelligenza del quale si premette:

che il Comune di Vizzini, per il triennio 2014/2016, è titolare di n. 3 progetti concernenti la realizzazione di attività di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, dei quali uno riservato ai "minori stranieri non accompagnati", uno afferente alla categoria dei "soggetti disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata" ed un altro destinato all'accoglienza di "soggetti inseriti nelle ordinarie **categorie di beneficiari**";

che in data 27/08/2016 è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 per l'accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) che finanzia gli interventi dello SPRAR con allegata tabella riepilogativa dei finanziamenti assegnati;

che il decreto disciplina le nuove modalità di presentazione delle domande di contributo sia degli enti locali che intendono accedere ex novo al FNPSA, sia degli enti locali che intendono proseguire, dopo la naturale scadenza del 31 dicembre 2016, i servizi di accoglienza integrata dello SPRAR, attualmente in essere e già finanziati ai sensi del D.M. 30 luglio 2013;

che con deliberazione di G.M. n. 96 del 17/10/2016 è stato deliberato a presentare domanda di prosecuzione per il triennio 2017/2019 dei progetti S.P.R.A.R. a titolarità di questo Comune, dei quali uno riservato all'accoglienza categoria ".....", per n.... posti, finanziamento assegnato pari ad € annuo , incluso il 5% di cofinanziamento obbligatorio per legge;

che in data 27/10/2016 il Comune di Vizzini ha presentato domanda di prosecuzione dei progetti;

che con determinazione n..... del sono stati approvati gli atti di gara e stabilito di procedere all'appalto mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che in data è stato pubblicato il bando pubblico per l'individuazione di un Ente o più Enti attuatori per la gestione di n. 3 lotti, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di

cui all'art. 95 del citato articolo;

che la gara, espletata dalla Centrale Unica di Committenza, ha avuto luogo in ed a seguito della quale i servizi sono stati aggiudicati alla dittache ha presentato la migliore offerta nei seguenti termini: punteggio complessivo/100, incluso contributo di cofinanziamento del%;

che con delibera di G.M. n. del, è stato preso atto dell'approvazione del predetto progetto e delle relative somme finanziate;

che con determinazione n. del, si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto in parola;

che la validità del presente contratto è subordinata al rilascio della certificazione antimafia richiesta in data, da acquisire ai fini dell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (Art. 84, co. 2 D.Lgs. 159/2011). Qualora la predetta certificazione, una volta acquisita, dovesse risultare irregolare, si dovrà procedere alla risoluzione della convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso in unico contesto con la superiore narrativa:

Art. 1

Il Comune di Vizzini, come sopra rappresentato, **affida** alla Ditta con sede a in..... n..... che, tramite il suo costituito rappresentante legale, accetta la gestione del servizio di accoglienza integrata a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo riservata a ".....", **per n. posti** .

Art. 2

La durata del servizio di accoglienza è prevista fino al 31/12/2019 a decorrere dalla data del

Art. 3

Le parti si danno reciprocamente atto che il servizio in oggetto è stato ammesso a contributo dal Ministero dell'Interno per gli anni 2017/2019 come da seguente riepilogo:

Esercizio 2017: costo complessivo €..... – cofinanziamento €..... (%) – contributo assegnato €.....;

Esercizio 2018: costo complessivo €..... – cofinanziamento €..... (%) – contributo assegnato €.....;

Esercizio 2019: costo complessivo €..... – cofinanziamento €..... (%) – contributo assegnato €.....;

Art. 4

L'appalto è regolato dalle norme comprese nel D.Lgs. n. 50/2016 come recito nella legislazione siciliana con la L.R. n. 8/2016, nonché dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali in essa richiamate ed è, altresì, disciplinato dal Capitolato d'Oneri. La ditta dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza eccezioni od osservazioni o riserva alcuna le superiori condizioni e disposizioni.

Art. 5

la Ditta si obbliga a garantire la gestione del servizio di cui sopra e quindi, la realizzazione dell'intero progetto, così come finanziato dal Ministero secondo il riepilogo sopra riportato, assumendo a proprio carico il cofinanziamento e senza richiedere all'Ente Comune la corresponsione di alcun compenso aggiuntivo al contributo riconosciuto dal Ministero.

Art. 6

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate dall'Ente Gestore, così come previsto dalle disposizioni emanate dal Servizio Centrale, all'Ente Locale titolare della supervisione e della vigilanza sul progetto, secondo i tempi e le modalità indicate dal D.M. 10 agosto 2016 e dal Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR, del quale l'Ente Gestore dà atto di piena conoscenza.

Art. 7

I pagamenti relativi alla gestione del servizio in oggetto saranno effettuati dal Comune a seguito di ricevimento del contributo da parte del Ministero dell'Interno, dietro presentazione di regolari fatture e previa verifica dei relativi documenti giustificativi di spese, incluse quelle a carico della Ditta, quale quota di cofinanziamento.

Art. 8

Con riferimento ai pagamenti connessi allo svolgimento del servizio in oggetto, la Ditta è vincolata ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.

La D.A. si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro gg. 7 dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, ha l'obbligo di comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Art. 9

Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 10

Ancorché non materialmente riportate, le Parti si danno reciprocamente atto che nel presente contratto si applicano le clausole di Autotutela previste e riportate nel protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità

di Vigilanza sui lavori pubblici, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione Siciliana, l'INPS e l'INAIL.

Art. 11

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro appartenenti alla categoria. La Ditta si obbliga, altresì, ad osservare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura dell'impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 12

La Ditta si impegna, a tal proposito, a reperire le professionalità sociali necessarie, oltre che nel Comune di Vizzini, anche nei Comuni di Licodia Eubea, Raddusa, Palagonia, Scordia, San Cono, Mineo, Grammichele e San Michele di Ganzaria, in quanto Enti aderenti alla progettualità, sui quali territori dovranno essere ubicate le strutture messe a disposizione per lo svolgimento delle attività progettuali di accoglienza, fatta salva, in ogni caso, la sussistenza del rapporto fiduciario e dei presupposti di legge.

Art. 13

L'Ente Gestore si impegna ad eseguire i servizi di accoglienza attenendosi alle linee guida dello SPRAR e relativo Manuale di Rendicontazione.

Garantisce la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali variazioni concernenti:

- I nominativi dei responsabili;
- Le strutture di accoglienza e le sedi di servizio in uso per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;
- La rendicontazione di particolari spese per le quali occorre preventiva autorizzazione dell'Ente Locale.

L'Ente Gestore si impegna, altresì:

- Ad adottare ogni cautela per il rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, per la prevenzione degli infortuni, impegnandosi, altresì, ad esigere dal proprio personale, il rispetto di tale normativa, sollevando il Comune da ogni responsabilità, civile e penale, verso terzi;
- A concordare riunioni periodiche di verifica con l'Ente Locale per l'aggiornamento di ogni informazione sull'andamento del progetto, nonché sugli adempimenti connessi alla gestione amministrativa e contabile dello stesso.

Art. 14

Il Comune, tramite il Responsabile del progetto, può svolgere, in qualsiasi momento, attività di ispezione e controllo circa l'esatto adempimento degli obblighi della presente convenzione da parte dell'Ente Gestore. Inoltre, garantisce:

- La tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza;
- L'invio delle schede di monitoraggio e la presentazione delle relazioni intermedie e finali sulle attività svolte dal progetto, adeguandosi ai modelli e ai termini stabiliti dal Servizio Centrale.

Le parti sanciscono che ogni decisione, per i provvedimenti di accoglienza e di uscita, nonché per ogni iniziativa che abbia ripercussioni o sia inerente allo svolgimento delle attività progettuali, sia assunta congiuntamente.

Art. 15

Qualora il Responsabile del progetto del Comune rilevi violazioni ed irregolarità nell'osservanza di quanto previsto nel presente contratto, contesta all'Ente Gestore in forma scritta, assegnando allo stesso un termine di tempo utile e sufficiente per offrire le dovute giustificazioni, comunque non inferiore a 15 giorni.

Il Comune può dar seguito alla risoluzione del contratto nel caso di insufficienti giustificazioni e di reiterato e grave inadempimento agli obblighi assunti.

Art. 16

La Ditta assicura l' idoneità dei locali nei quali conduce i servizi, garantendo un arredamento decoroso, razionale, facilmente lavabile e mantenuto in stato di perfetta pulizia.

Art. 17

E' vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati.

Art. 18

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la ditta ha costituito la cauzione definitiva per l'importo di € mediante polizza fidejussoria n. rilasciata dalla Società di Assicurazione, agenzia di, il e la cui durata deve intendersi prorogata fino ad un mese dopo la ultimazione del servizio di accoglienza.

Art. 19

Vengono materialmente allegati al presente contratto i seguenti documenti:

a) Capitolato d'Oneri;

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

-
-

Art. 20

La risoluzione di tutte le controversie tra il Comune di Vizzini e la Ditta, sia durante che al termine della presente convezione, quale sia la natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, comprese quelle conseguenti al mancato accordo bonario previsto dalle disposizioni dell'art. 206 del Codice dei Contratti Pubblici, saranno risolte mediante giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D. Lsg. 50/2016 il cui Foro competente è quello di Caltagirone.

Art. 21

Quant'altro non previsto espressamente nel presente contratto è regolato dalle disposizioni vigenti in materia ivi compreso il D.M. 10/08/2016, il Manuale Unico Operativo ed il Manuale di Rendicontazione SPRAR.

Art. 22

Il presente Contratto viene stipulato in esenzione di bollo, se trattasi di cooperativa senza fini di lucro, ai sensi del D.P.R. n. 460/97.

Art. 23

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A, ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/1986, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa.

L'imposta di registrazione è assolta in misura fissa (€ 200,00), con bonifico bancario dal Comune di Vizzini, acceso presso la Banca d'Italia, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante versamento su modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di € 200,00;

Le spese tutte che precedono ed accompagnano il presente contratto, nessuna esclusa, dovute per copie, registrazione, tasse ed ogni altra conseguente, sono per intero a carico della ditta aggiudicataria.

Richiesto, io Segretario ho ricevuto questo atto con utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici, nel rispetto dell'art. 32, co. 14 del D.L. n. 50/2016., su n. pagine a video e la fin qui, dandone lettura alle parti, ad eccezione degli allegati per espressa richiesta fattami dalle stesse, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, per cui, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del DPCM 22/02/2013. In presenza delle parti, io Segretario comunale ho firmato il presente documento informatico mediante firma digitale.

Il presente contratto consta di numero facciate a video e la quattordicesima fin qui, viene trasmesso e registrato telematicamente della piattaforma "sister" .

Il Responsabile del Settore

La Ditta

Il Segretario